



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 139/11/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIG. MARIO MUZZI'
DIRIGENTE REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO
DELLA CALABRIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DA PARTE DEL TG3 CALABRIA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 maggio 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'art. 2;

VISTO il provvedimento adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi in data 5 aprile 2011, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione autonoma della Sardegna e nel Comune di Magliano Sabina*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 7 aprile 2011;

VISTA la segnalazione del sig. Mario Muzzi, dirigente regionale del Partito Democratico della Calabria, pervenuta in data 6 maggio 2011 (prot. n. 21823), nella quale si lamenta la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in occasione dell'edizione del Tg3 Calabria, andata in onda il giorno 2 maggio 2011 alle ore 14:00;

VISTA la nota in data 16 maggio 2011 (ns. prot. n. 23734) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le controdeduzioni formulate dalla Rai Coordinamento Regionale Calabria in merito all'esposto del sig. Muzzi, nelle quali si rappresenta in sintesi quanto segue:

- i due servizi andati in onda alle ore 14:00, hanno dato conto senza alcuna enfasi della presenza in regione di esponenti di rilievo della scena politica nazionale, quali il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente del Popolo della Libertà e l'onorevole Francesco Pionati, segretario nazionale di Alleanza di Centro;

- un terzo servizio trasmesso nella stessa edizione ha avuto ad oggetto la visita del Presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, che suscitava enorme interesse per le risposte attese dalla popolazione su questioni aperte;
- il servizio riguardante la manifestazione sul tema della legalità, con la partecipazione del Procuratore nazionale Antimafia, Pietro Grasso, ha visto la presenza del sindaco di Vibo Valentia solo in funzione istituzionale;
- nell'edizione delle ore 19:30 dello stesso 2 maggio 2011 il *Tg3 Calabria* ha mandato in onda un servizio con l'intervista all'onorevole Antonio Di Pietro, leader di Italia dei Valori;
- il *Tg3 Calabria* ha operato nell'assoluta imparzialità, in quanto le due edizioni delle ore 14:00 e delle ore 19:30 hanno trasmesso due interviste rispettivamente riferite all'onorevole Pionati, per l'area di centro destra e all'onorevole Antonio Di Pietro, per l'area di centro sinistra;

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie rappresentate dal Co.re.com. Calabria con la stessa nota del 16 maggio 2011 (ns. prot. n. 23734) nella quale, in particolare, si evidenzia che:

- dall'analisi delle registrazioni dei programmi d'informazione mandati in onda dalla sede Rai Regionale nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2011 emerge la sussistenza del carattere di equilibrio dei citati programmi di informazione;
- le registrazioni visionate non presentano gli squilibri segnalati dal sig. Mario Muzzi ;
- l'esposto del sig. Muzzi non è conforme a quanto richiesto dall'art. 24 della delibera n. 80/11/CSP;

CONSIDERATO che l'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, prevede che nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

VISTA la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria nel senso dell'insussistenza nel caso di specie della violazione delle disposizioni normative e attuative della legge n. 28/00 in materia di informazione durante le campagne elettorali;

RITENUTO di condividere la suddetta proposta, in quanto dall'istruttoria condotta non emergono gli estremi di una violazione dei principi richiamati nella legge n. 28/00;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dal signor Mario Muzzi per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 30 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola